

## **REGOLAMENTO DELLA SdS VALDERA PER LA GESTIONE DELLE RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

Art.1

### **FINALITA' E OGGETTO**

Allo scopo di garantire il pieno riconoscimento, la promozione e la tutela dei diritti degli anziani residenti in Valdera e della loro qualità di vita, anche al fine di prevenire e rimuovere possibili cause di emarginazione, isolamento e riduzione dell'autonomia, il presente regolamento indica le norme procedurali per l'accesso, la fruizione, nonché la relativa tariffazione della retta dei servizi residenziali pubblici per anziani autosufficienti denominate "Residenze Sociali Assistite".

Art.2

### **DESTINATARI**

Sono destinatari del servizio gli anziani autosufficienti residenti in Valdera, di norma con età uguale o superiore a sessantacinque anni, che ne facciano espressa richiesta e per i quali l'assistente sociale abbia istruito specifica pratica d'accesso e predisposto il progetto assistenziale individualizzato.

Art.3

### **MODALITA' E PROCEDURE D'ACCESSO**

Le domande d'accesso, redatte su apposita modulistica, opportunamente compilate e corredate della documentazione di seguito indicata, a firma dell'interessato, o in caso di impedimento, di suo delegato (tutore, legale rappresentante o altro soggetto espressamente delegato, anche associazione di tutela), potranno essere consegnate nelle sedi dei Presidi Distrettuali, nei Punti Unici d'Accesso (PUA) se presenti sul territorio, o eventualmente nelle sedi comunali dove è istituito e presente l'ufficio preposto.

Le domande d'accesso ai servizi e alle prestazioni non presentate direttamente al Presidio Distrettuale o al PUA, ma presentate presso gli uffici comunali di cui sopra, verranno trasmesse, entro il tempo massimo di tre giorni feriali, all'assistente sociale del Presidio competente per l'inizio della relativa istruttoria.

Sarà cura dell'assistente sociale, coadiuvata dal personale amministrativo del Presidio distrettuale o del PUA, dare corso all'istruttoria provvedendo all'acquisizione di tutta la documentazione integrativa eventualmente non allegata alla domanda, tramite richiesta al soggetto richiedente oppure acquisizione d'ufficio.

I documenti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, l'iter della domanda sarà sospeso.

I tempi per l'istruttoria della pratica decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati. Non dovranno comunque mai essere superiori a 40 giorni prorogabili di altri 30 in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga.

La documentazione prevista per l'istruttoria è la seguente:

- ✓ relazione, valutazione professionale e piano assistenziale individualizzato redatti dall'assistente sociale;
- ✓ ISEE del nucleo familiare standard del beneficiario della prestazione, comprensivo della Dichiarazione Sostitutiva Unica,
- ✓ certificazione reddituale personale rilasciata dall'INPS, dal Ministero del Tesoro o da altri enti pensionistici e previdenziali relativa all'anno in corso.

Nel caso in cui tali redditi risultino insufficienti alla copertura totale delle spese socio-assistenziali, dovranno inoltre essere allegati le ultime dichiarazioni dei redditi (CUD, Mod. 730, Mod. UNICO) delle persone tenute alla compartecipazione di cui al successivo articolo 5.

La pratica di ricovero, completa di tutta la documentazione sopra specificata e dei conteggi relativi alle eventuali quote di compartecipazione dei familiari e, in caso di insufficienza di tali ulteriori redditi, della quota conteggiata a carico dell'ente pubblico, viene esaminata dalla Commissione Tecnica Zonale di assistenza sociale del Comune di residenza dell'assistito.

In caso di necessità di integrazione della retta da parte dell'ente pubblico si procederà al ricovero solamente in presenza di specifica autorizzazione dell'Ente.

Art. 4

#### RETTA DI RICOVERO E SUA INTEGRAZIONE

L'ospite concorrere al pagamento della retta di ricovero per l'intero ammontare del suo reddito, comprensivo di ogni entrata finanziaria, detratta la quota personale di cui al successivo art. 6.

Nel caso in cui i redditi personali dell'ospite non siano sufficienti a coprire l'intero onere relativo al pagamento delle spese socio-assistenziali, l'obbligo dell'integrazione della parte mancante ricade sui familiari tenuti alla compartecipazione alle spese di mantenimento, conviventi e non, tenuto conto del grado di parentela e della effettiva possibilità di sostenere, in tutto o in parte, le spese per il mantenimento e l'assistenza. (Allegato 1).

L'azione di rivalsa si esercita ai sensi della L.1580 del 3.12.31 che fonda tale azione sulla obbligatorietà della contribuzione da parte dei familiari alle spese socio-assistenziali sostenute dall'ente gestore.

Nell'ipotesi in cui anche con la compartecipazione dei familiari non si raggiunga la copertura dell'intera spesa, l'ulteriore eventuale integrazione potrà essere a carico dell'Ente pubblico allo scopo di garantire, a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Sono di norma esclusi dall'accesso alla compartecipazione da parte dell'ente pubblico:

- A. i soggetti proprietari o usufruttuari di beni immobili e di rendite finanziarie, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione per l'immobile posseduto in comproprietà con il coniuge e/o convivente e destinato ad abitazione principale;
- B. i soggetti che hanno ceduto negli ultimi tre anni, a titolo oneroso, gratuito e/o con donazione, la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili.

In casi eccezionali, debitamente motivati dal servizio sociale, i soggetti di cui al precedente punto A che non abbiano fonti di reddito sufficienti a coprire per intero il costo del ricovero, nè persone tenute al mantenimento in grado di provvedere ai loro bisogni, potranno ugualmente beneficiare dell'integrazione da parte dell'ente pubblico restando inteso che l'ente pubblico avrà diritto di rivalsa su detti immobili fino a concorrenza delle somme erogate, oltre gli interessi legali maturati.

In modo analogo, nel caso in cui al momento del ricovero, l'interessato, essendo privo di redditi sufficienti a far fronte alla retta o di familiari tenuti alla compartecipazione, abbia beneficiato dell'integrazione da parte dell'ente gestore, ma successivamente riscuota, a titolo di arretrati, eventuali prestazioni pensionistiche, assicurative o di invalidità civile, l'ente gestore avrà diritto di rivalsa, a titolo di rimborso, su tali prestazioni nella misura equivalente all'anticipazione resa. A tal fine l'interessato, al momento del ricovero, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione impegnativa.

L'assistito e i parenti dell'assistito sono tenuti a comunicare immediatamente all'ente pubblico ogni variazione della propria condizione economica.

Nel caso di indisponibilità all'integrazione delle spese socio-assistenziali relative al ricovero da parte dei familiari o di richiesta dell'anziano di non coinvolgimento dei parenti capaci economicamente, non si procede al ricovero a meno che lo stesso non sia motivato da particolari condizioni d'urgenza e in assenza di alternative al ricovero. In ogni caso l'ente pubblico procede con azione di rivalsa per il recupero di quanto erogato.

#### Art.5

##### FAMILIARI TENUTI ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI

Sono tenuti all'integrazione delle spese per le prestazioni di carattere socio-assistenziale, secondo quanto disposto dall'art. 433 del codice Civile e secondo il seguente ordine di priorità, i seguenti familiari:

- il donatario (per l'entità della donazione ricevuta ed esistente al momento dell'intervento secondo quanto disposto dall'art. 437 del Codice Civile)
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi e, in loro mancanza fisica, i discendenti prossimi
- i genitori o, in loro mancanza fisica, gli ascendenti prossimi
- i generi e le nuore (secondo quanto disposto dall'art.434 del Codice Civile)
- il suocero e la suocera (secondo quanto disposto dall'art.434 del Codice Civile)
- fratelli e sorelle (solo in caso di totale assenza di familiari nell'ordine precedente, e secondo quanto disposto dall'art.439 del Codice Civile)

Se più persone sono obbligate nello stesso grado tutte devono concorrere ciascuna in proporzione al proprio reddito. I parenti in linea indiretta (generi e nuore, suocera e suocero, fratello e sorella) concorrono per il 50% .

#### Art. 6

##### QUOTA A BENEFICIO DELL'OSPITE

L'ente gestore si impegna a lasciare a disposizione dei ricoverati per l'anno 2006 la quota mensile di Euro 105,00 per esigenze personali (nel mese di dicembre, in considerazione della presenza della tredicesima mensilità, la quota è doppia).

Tale quota andrà decurtata prima della definizione della compartecipazione dell'interessato alle spese di ricovero.

#### Art. 7

##### CONSERVAZIONE DEL POSTO

L'ospite della Residenza Assistita avrà diritto alla conservazione del posto in caso di brevi assenze legate a:

- motivi familiari (non superiori a sette giorni);
- soggiorni climatici o motivazioni personali (non superiori a quindici giorni);
- ricoveri ospedalieri (non superiori a sessanta giorni),

Durante l'assenza l'assistito dovrà corrispondere il 50% della compartecipazione prevista.

#### Art.8

##### RESIDENZA DELL'OSPITE

Il soggetto ricoverato a tempo indeterminato presso la struttura di ricovero, acquisisce la residenza anagrafica presso il comune in cui ha sede la residenza. Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il comune di provenienza anagrafica al momento del ricovero.

#### Art.9

#### CONDIZIONI PARTICOLARI PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE IN CUI HA SEDE LA RESIDENZA

I Comuni in cui ha sede la Residenza Sociale Assistita, in fase transitoria ed in attesa della realizzazione della gestione associata, possono prevedere autonomamente condizioni agevolate e procedure specifiche per i propri cittadini anche riguardo alle procedure di pagamento, o di mancato pagamento, delle compartecipazioni.

#### Art. 10

#### CONTROLLI E VERIFICHE

L'Azienda ASL ed i Comuni, attraverso le modalità organizzative ritenute più adeguate e tramite gli organismi ad esso preposti, effettuano, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti di cui all'art.5 del presente regolamento, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi del Ministero delle Finanze. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci e non riconducibili a meri errori materiali, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi di legge e alle eventuali spese.

#### Art. 11

#### INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Ente Pubblico vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti di cui all'art. 5 non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del contributo pubblico.

#### Art. 12

#### MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'ANZIANO

Qualora l'ospite durante la permanenza nella residenza perda lo stato di autosufficienza sarà predisposto dal servizio sociale un piano assistenziale aggiornato con la richiesta di ammissione in una struttura più adeguata. Nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di non autosufficienza e il trasferimento in una struttura più rispondente ai nuovi bisogni dell'anziano verrà predisposta, su progetto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL, un'assistenza integrativa adeguata, indicativamente un intervento di A.D.I., i cui costi saranno interamente a carico dell'ospite destinatario e della sua famiglia, fatte salve le situazioni di anziani soli in situazione di indigenza per i quali provvederà l'ente pubblico.

#### Art. 13

#### NORME FINALI

Per tutto quanto riguarda la compartecipazione a carico dell'Ente pubblico (quote a carico del singolo comune o utilizzo del fondo comune) ed i canali di passaggio degli anziani divenuti non autosufficienti dalla R.A. alla RSA, la Giunta della SdS Valdera dispone con proprio atto.

Il presente regolamento si applica alle istruttorie di ricovero predisposte a partire dal 1° gennaio 2007.